



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 6

NUM. 25 DEL 04-03-2025

REGISTRO GENERALE N. 352 DEL 04-03-2025

COPIA

OGGETTO: OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DELL'ART.3 DEL D.P.R. 13. SIG. VIVIANO GIUSEPPE .

L'ISTRUTTORE
F.TO MARILENA VIZZIELLO

IL R.U.P.
F.TO FRANCESCO MALVASI

Il Funzionario di E.Q.

Letta la relazione istruttoria del Funzionario incaricato di seguito riportata:

Premesso che il Sig. VIVIANO Giuseppe, in qualità di proprietario di un piccolo opificio aziendale, Codice Fiscale: VVNGPP62L26L477B, ha presentato in data 24/02/2025 allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Tursi, l'istanza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per lo scarico di acque reflue assimilabili a quelli domestici provenienti da un fabbricato adibito ad abitazione e da un piccolo opificio aziendale (prodotti a base di carne e preparazione di carni lavorate salumi), sito in località San Nicola, nel Comune di Tursi, foglio n.38 p.lla n.7, con scarico finale suolo;

- il SUAP del Comune di Tursi, ha trasmesso alla Provincia di Matera la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 27/02/2025 prot .n.3925;

Valutato che la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stata correttamente presentata e corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art.3, commi 1 e 2 del D.P.R. n.59/2013;

Preso atto che :

-l'art.2, comma 1 lettera b) del D.P.R. n.59/2013 definisce autorità competente "la Provincia quale Ente competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale";

-l'art.2, comma 1, lettera c) definisce "soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale"

Ritenuto che sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta siano soddisfatti i requisiti tecnici e normativi previsti e che non sussistano vincoli ostativi al rilascio, dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.59/2013.

Vista la L.R. 9 del 29 maggio 2017;

Visto l'art.107, commi 1-2- del decreto Legislativo 267/2000;

Visto che la Giunta Provinciale, con Deliberazione n.218 del 25/10/2001, ha approvato gli indirizzi per la tutela delle acque, demandando al Dirigente l'atto autorizzatorio;

Vista la disposizione di cui all'art.107 del D.Lgs.vo 18.08.200,n.267 e s.m.i., in ordine alle funzioni,alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

Vista l'annotazione del Dirigente dell'Area Finanziaria secondo il quale il presente provvedimento non comporta effetti diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria della Provincia o sul suo patrimonio;

Dato atto che l'istruttoria formale per l'autorizzazione è stata regolarmente esperita dall'Ufficio Ambiente;

Il sottoscritto Funzionario dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art.11 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Tutto ciò premesso, si propone al Dirigente l'adozione del relativo provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Il Funzionario di E.Q.

F.to Geom. Francesco Malvasi

Il Dirigente dell'Area III

- Lette le premesse innanzi riportate;

- Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;
- Visto l'art.107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.18/08/2000 n. 267;
- Visto lo Statuto Provinciale;
- Visto l'art.17 del D.Lgs.n.165/01;

D E T E R M I N A

1) La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;

2) Di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale al Sig. VIVIANO Giuseppe, in qualità di proprietario di un piccolo opificio aziendale per lo scarico di acque reflue assimilabili a quelli domestici provenienti da un fabbricato adibito ad abitazione e da un piccolo opificio aziendale (prodotti a base di carne e preparazione di carni lavorate salumi), sito in località San Nicola, nel Comune di Tursi, foglio n.38 p.la n.7, con scarico finale suolo, per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data del rilascio del provvedimento alla ditta da parte del SUAP, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni sottoelencate:

a- Il titolare dell'autorizzazione deve conferire a ditte autorizzate i fanghi prodotti nell'impianto e acquisire dalle stesse copia del documento di trasporto (4^a copia del formulario di identificazione del rifiuto) ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e successive modificazioni. e integrazioni;

b- Il titolare dell'autorizzazione deve provvedere alla corretta manutenzione dell'impianto, per evitare eventuali inquinamenti;

c- I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico recettore **suolo** nel rispetto dei valori limite di emissione **Tab.4 dell'allegato 5 alla Parte Terza** del D.Lgs.n. 152/2006 del 03/04/2006;

d- Che con cadenza **annuale** devono essere effettuate le analisi e i relativi report trasmessi all'Ufficio Ambiente nel rispetto dei valori limite della **Tab.4 dell'allegato5** alla Parte Terza del D.Lgs.n.152/2006, scarico finale suolo;

e- mettere a dimora, nell'area in cui verrà realizzata la rete disperdente, piante e/o specie arboree igrofile caratterizzate dalla grande quantità di acqua utilizzata durante il loro ciclo vitale e ad apparato radicale espanso e poco profondo (pioppo, salice, ontano, ecc.);

f- consentire al personale dell'autorità competente al controllo di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi del c. 4 art. 101 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

g- mantenere i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico in perfetto stato di efficienza e funzionalità. A tal proposito è necessario effettuare delle verifiche periodiche all'impianto di depurazione ed alla tubazione di scarico per valutare la tenuta idraulica delle vasche, dei pozzetti e la perfetta efficienza delle tubazioni, delle giunzioni e dei collegamenti e verificare la quantità di fanghi depositati;

h- sottoporre i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue alla disciplina dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La frequenza minima di espurgo dei fanghi deve essere almeno annuale e la documentazione accertante l'avvenuto smaltimento deve essere mantenuta a disposizione degli organi di vigilanza;

i- allacciare lo scarico alla pubblica fognatura non appena l'area sarà servita dalla stessa;

l- assicurare che lo scarico avvenga senza indurre fenomeni di erosione, scalzamento o stati di pericolosità geomorfologica e/o idraulica, e che le portate scaricate saranno compatibili con la natura e lo stato del corpo recettore;

m- interrompere lo scarico qualora si manifestino situazioni di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e per l'ambiente, dandone immediata comunicazione (anche a mezzo fax n. 0835.306361) a quest'Ufficio;

n- comunicare, qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al processo di depurazione;

o-qualora le modifiche siano tali da originare uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quello autorizzato, dovrà essere presentata istanza di nuova autorizzazione;

p-mantenere copia del FIR in sede a disposizione del personale di vigilanza;

q-ottemperare a tutti gli obblighi di legge e munirsi di nulla-osta, visti, assensi, autorizzazioni e quant'altro di competenza di soggetti pubblici e privati, comunque interessati al corpo recettore o altro recapito finale dello scarico;

r- In caso di modifiche, ristrutturazioni o ampliamenti si richiama all'osservanza di quanto dettato all'art.n.124, comma 12, del D.Lgs. n.152/2006;

s- La mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;

t - Ai sensi dell'art.124, comma 2, l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Pertanto, in caso di variazione del titolare dello scarico, si dovrà richiedere una nuova autorizzazione;

u- La presente autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque;

v-- La presente autorizzazione non sostituisce ad ogni effetto eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri Enti o Uffici;

3) Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art.2 comma 1, lettera a) , del D.P.R. n.59/2013 sostituisce esclusivamente il seguente titolo:

a-autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilabili a quelli domestici provenienti da un fabbricato adibito ad abitazione e da un piccolo opificio aziendale (prodotti a base di carne e preparazione di carni lavorate salumi), sito in località San Nicola, nel Comune di Tursi, foglio n.38 p.la n.7, con scarico finale suolo, di cui alla Parte Terza del D.Lgs.n.152/2006 n.152.

4) di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza ai sensi del D.P.R. n.59/2013, al SUAP del Comune di Tursi, il quale rilascerà il provvedimento conclusivo.

5) La presente autorizzazione deve essere sempre conservata in copia conforme presso la ditta, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentate a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza,

6) La domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza,

7) Eventuali modifiche dell'attività o dell'impianto potranno essere adottate solo nel rispetto di quanto previsto all'art.6 del D.P.R. n.59/2013,

8) Qualora si intenda effettuare una modifica sostanziale si dovrà pertanto presentare preventivamente una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.59/2013;

9)di dare inoltre atto che la presente determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica;

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art.11 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO 6
F.TO DR. ENRICO LUIGI DE CAPUA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 352 del 04-03-2025, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 04-03-2025 al 19-03-2025 al num. 446 del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE
F.to Dr. Enrico Luigi De Capua

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
